Conto corrente con la posta

Anno 90° — Numero 23

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 29 gennaio 1949

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 31 dicembre 1947
registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1948
registro Presidenza n. 15, foglio n. 86.

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

GIBELLINI Sergio di Lino e di Gentili Valentina, nato a Collecchio (Parma) nel 1921, partigiano combattente. — Durante i combattimenti per la liberazione di un centro abitato con abile ed audace stratagemma riusciva a far deviare una colonna nemica avviandola su strada controllata da formazioni partigiane. Nello scontro determinatosi in cui tutta la colonna venne catturata, emergeva per ardimento e sprezzo del pericolo, affrontando da solo e facendo prigionieri una ventina di tedeschi. — (Zona di Fornovo, 25 aprile 1945).

(5743)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1948, n. 1573.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giacomo, in frazione Montemoro del comune di Savona.

N. 1573. Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Savona e Noli in data 25 luglio 1947, relativo alla erezione della parrocchia di San Giacomo, in frazione Montemoro del comune di Savona.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1948, n. 1574.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Vergine del SS.mo Rosario, in località Pian d'Alma del comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto).

N. 1574. Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Grosseto in data 8 maggio 1946, relativo all'erezione della parrocchia della Vergine del SS.mo Rosario, in località Pian d'Alma del comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1948, n. 1575.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Giustina Vergine e Martire, in località Serravalle del comune di Vittorio Veneto.

N. 1575. Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vittorio Veneto in data 10 dicembre 1947, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Giustina Vergine e Martire, in località Serravalle del comune di Vittorio Veneto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1948, n. 1576.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Cristo Re, in frazione Botte del comune di Vetralla (Viterbo).

N. 1576. Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Viterbo in data 2 febbraio 1945, integrato con dichiarazione 16 marzo 1948, relativo alla erezione della parrocchia di Cristo Re, in frazione Botte del comune di Vetralla (Viterbo).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1948, n. 1577.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea « æque principaliter » delle parrocchie di Santa Maria delle Grazie, in Cautano (Benevento) e di Sant'Andrea Apostolo, in frazione Cacciano del Comune stesso.

N. 1577. Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Benevento in data 1° gennaio 1948, relativo alla unione temporanea « æque principaliter » delle parrocchie di Santa Maria delle Grazie, in Cautano (Benevento) e di Sant'Andrea Apostolo, in frazione Cacciano del Comune stesso.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1948, n. 1578.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Anna, in frazione Vallegrande del comune di Villa Latina (Frosinone).

N. 1578. Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Abate e Ordinario di Montecassino in data 25 luglio 1947, rettificato con postilla 10 gennaio 1948 ed integrato con dichiarazione 9 stesso mese ed anno, relativo all'erezione della parrocchia di Sant'Anna, in frazione Vallegrande del comune di Villa Latina (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1949

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1949.

Sostituzione del sequestratario della S. A. Acciaierie Ruhrstahl, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 6 novembre 1945, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la S. A. Acciaierie Ruhrstahl, con sede in Milano, via C. Flaminio n. 7, e nominato sequestratario l'ing. Umberto Zanchi;

Ritenuto che il predetto ing. Umberto Zanchi ha presentate le dimissioni ed occorre quindi nominare sequestratario della suindicata azienda altra persona;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49;

Decreta:

E' nominato sequestratario della S. A. Acciaierie Ruhrstahl, con sede in Milano, via C. Flaminio n. 7, l'avv. Luigi Nebuloni in sostituzione del dimissionario ing. Umberto Zanchi.

L'avv. Luigi Nebuloni è autorizzato a continuare l'esercizio dell'attività dell'azienda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1949

Il Ministro: PELLA

(339)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Riassunto del provvedimento n. 147 del 22 gennaio 1949, riguardante i prezzi delle merci del programma E.R.P. e dei programma U.N.R.R.A.

MERCI PROGRAMMA E.R.P.

In relazione agli accordi intervenuti con le amministrazioni interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 147 del 22 gennaio 1949, ha fissato i seguenti prezzi per le merci importate con il programma E.R.P.:

8. — *Penicillina in fiale da 200.000 unità*: prezzo di vendita al consumo del 2° lotto di penicillina in fiale da 200.000 unità distribuita dall'« Endimea » a mezzo dei medici provinciali, L. 235 a fiala.

E' prevista la distribuzione gratuita di n. 136.000 fiale che vengono cedute a cura e secondo le norme stabilite dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

9. — *Penicillina in fiale da 500.000 unità*: prezzo di vendita al consumo del 2° lotto di penicillina in fiale da 500.000 unità distribuita dall'« Endimea » a mezzo dei medici provinciali, L. 475 a fiala.

E' prevista la distribuzione gratuita di n. 89.276 fiale che vengono cedute a cura e secondo le norme stabilite dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

10. — *Penicillina in fiale da 1.000.000 unità*. prezzo di vendita al consumo del 2° lotto di penicillina in fiale da 1.000.000 unità distribuita dall'« Endimea » a mezzo dei medici provinciali, L. 780 a fiala.

E' prevista la distribuzione gratuita di n. 8.343 fiale che vengono cedute a cura e secondo le norme stabilite dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

MERCI PROGRAMMA U.N.R.R.A.

Con lo stesso provvedimento n. 147 del 22 gennaio 1949, il Comitato interministeriale dei prezzi ha fissato come appresso il prezzo di cessione per le merci U.N.R.R.A. sottoelencate:

371. — *Detersivo in pasta*. — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 83 del 21 maggio 1948, viene disposta la vendita del prodotto mediante gara (a cura dell'Istituto nazionale per il commercio estero) senza prezzo base e con riserva di non aggiudicazione.

372. — *Olio di lardo*. — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 76 del 21 aprile 1948, viene disposta la libera vendita del prodotto (a cura dell'Istituto nazionale per il commercio estero) al prezzo di L. 420 al kg. a decorrere dal decimo giorno dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono confermate in L. 20 al kg.

373. — *Pale con manico corto*. — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 76 del 21 aprile 1948, viene disposta la libera vendita della merce (a cura dell'Istituto nazionale per il commercio estero) al prezzo di L. 50 al pezzo a decorrere dal decimo giorno dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono confermate in L. 10 al pezzo.

374. — *Gomma sintetica* (G.R.S. e neoprene). — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 82 del 30 aprile 1948, viene disposta la libera vendita della merce (a cura dell'Istituto nazionale per il commercio estero) al prezzo di L. 230 al kg. a decorrere dal decimo giorno dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono confermate in L. 16 al chilogrammo.

375. — *Gomma sintetica avariata*. — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 83 del 21 maggio 1948, viene disposta la libera vendita del prodotto (a cura dell'Istituto nazionale per il commercio estero) al prezzo di L. 180 al chilogrammo a decorrere dal decimo giorno dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono confermate in L. 16 al kg.

376. — *Nerofumo* (di fiamma e di fornace). — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 30 del 15 settembre 1947, viene disposta la libera vendita del nerofumo di fiamma e del nerofumo di fornace (a cura dell'Istituto nazionale per il commercio estero) ai prezzi rispettivamente di L. 149 e di L. 100 al kg. a decorrere dal decimo giorno dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono confermate in L. 10 al kg.

377. — *Lattice naturale al 60 %*. — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 115 del 21 settembre 1948, viene disposta la libera vendita del prodotto in oggetto (a cura dell'Istituto nazionale per il commercio estero) al prezzo di L. 200 al kg. (peso liquido) a decorrere dal decimo giorno dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*. Il suddetto prezzo s'intende per peso netto di merce con addebito dei fusti a L. 2250 ciascuno. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono confermate in L. 25,60 al kg.

378. — *Santocure*. — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 30 del 15 settembre 1947, viene disposta la libera vendita del prodotto (a cura dell'Istituto nazionale per il commercio estero) al prezzo di L. 950 al kg. a decorrere dal decimo giorno dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*. Il suddetto prezzo si intende per peso netto di merce con addebito dei fusti a L. 2250 ciascuno. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono confermate in L. 15 al kg.

379. — *Resorcinol*. — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 30 del 15 settembre 1947, viene disposta la libera vendita del prodotto (a cura dell'Istituto nazionale per il commercio estero) al prezzo di L. 850 al kg. a decorrere dal decimo giorno dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*. Il suddetto prezzo si intende per peso netto di merce con addebito dei fusti di L. 2250 ciascuno. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono confermate in L. 15 al kg.

380. — *Lamine di gomma*. — A completamento delle disposizioni contenute nella circolare n. 134 del 25 novembre 1948, viene disposta la libera vendita delle lamine di gomma non telate con spessore fino a 5 mm. al prezzo di L. 72 al kg. (senza sconti) a decorrere dal decimo giorno dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*.

381. — *Farina di soia*. — Viene fissato in L. 40 al kg. il prezzo della farina di soia assegnata dall'Alto Commissariato per l'alimentazione all'Istituto sperimentale agrario di Cremona.

382. — *Stagno*. — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 129 del 20 novembre 1948, viene disposta la libera vendita della merce (a cura dell'Istituto nazionale per il commercio estero) al prezzo di L. 1600 al kg. a decorrere dal decimo giorno dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono confermate in L. 66,63 al kg.

383. — *Apparecchi portatili Watson per raggi X*. — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 115 del 21 settembre 1948, il prezzo di cessione agli ospedali degli apparecchi portatili Watson per raggi X viene fissato in lire 320.000 ciascuno. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono preventivate in L. 34.000 (comprese le spese per le operazioni di verifica, montaggio, collaudo e riparazioni).

384. — *Mastice per scatolame*. — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 115 del 21 settembre 1948, viene disposta la libera vendita del prodotto al prezzo di lire 315 al kg. a decorrere dal decimo giorno dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono confermate in L. 50 al kg.

385. — *Frantumi di cotone*. — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 123 del 26 ottobre 1948, viene disposta la libera vendita della merce al prezzo di L. 205 al kg. a decorrere dal decimo giorno dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono preventivate in L. 5 al kg.

386. — *Polvere di fiori di piretro*. — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 314 del 25 novembre 1948, viene disposta la libera vendita del prodotto al prezzo di L. 100 al kg. a decorrere dal decimo giorno dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono confermate in L. 20 al chilogrammo.

387. — *Acetone.* — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 128 dell'8 novembre 1948, viene disposta la libera vendita del prodotto al prezzo di L. 230 al kg. a decorrere dal decimo giorno dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono preventivate in L. 30 al kg. (comprese spese di trasferimento da Napoli a Milano).

388. — *Acido clorosolforico.* — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 83 del 21 maggio 1948, viene disposta la libera vendita dell'acido clorosolforico al prezzo di L. 155 al kg. a decorrere dal decimo giorno dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono confermate in L. 25 al kg.

389. — *Acido fenilacetico.* — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 68 del 24 marzo 1948, viene disposta la libera vendita dell'acido fenilacetico al prezzo di L. 3000 al chilogrammo a decorrere dal decimo giorno dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono confermate in L. 100 al kg.

390. — *Canapa del Canadà.* — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 46 del 20 gennaio 1948, viene disposta la libera vendita della canapa del Canadà al prezzo di L. 1000 al kg. a decorrere dal decimo giorno dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono confermate in L. 50 al kg.

391. — *Calciferolo.* — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 128 dell'8 novembre 1948, viene disposta la libera vendita del calciferolo al prezzo di L. 1000 al gr. a decorrere dal decimo giorno dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono confermate in L. 3 al gr.

392. — *Digitalina amorfa.* — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 83 del 21 maggio 1948, viene disposta la libera vendita della digitalina amorfa al prezzo di L. 700.000 al kg. a decorrere dal decimo giorno dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* Le spese di gestione soggette a rendiconto sono confermate in L. 5000 al kg.

393. — *Eucaliptolo.* — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 128 dell'8 novembre 1948, viene disposta la libera vendita dell'eucaliptolo al prezzo di L. 2500 al kg a decorrere dal decimo giorno dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono confermate in L. 150 al kg.

394. — *Estratto di fegato.* — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 128 dell'8 novembre 1948, viene disposta la libera vendita del prodotto al prezzo di L. 25.000 al chilogrammo a decorrere dal decimo giorno dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* Le spese di gestione soggette a rendiconto sono confermate in L. 50 al kg.

395. — *Fecola di patate* — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 83 del 21 maggio 1948, viene disposta la libera vendita della fecola di patate al prezzo di L. 110 al chilogrammo a decorrere dal decimo giorno dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono confermate in L. 10 al kg.

396. — *Carbonato di litio.* — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 41 del 13 dicembre 1947, viene disposta la libera vendita del carbonato di litio al prezzo di L. 1700 al kg. a decorrere dal decimo giorno dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono confermate in L. 40 al chilogrammo.

397. — *Strofantina G.* —A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 46 del 20 gennaio 1948, viene disposta la libera vendita della strofantina G. al prezzo di L. 750 al gr. a decorrere dal decimo giorno dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* Le spese di gestione soggette a rendiconto sono confermate in L. 10 al gr.

398. — *Noci di kola.* — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 26 del 16 luglio 1947, viene disposta la libera vendita delle noci di kola al prezzo di L. 150 al kg. a decorrere dal decimo giorno dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono confermate in L. 25 al kg.

399. — *Cloruro di platino.* — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 128 dell'8 novembre 1948, viene disposta la libera vendita del cloruro di platino al prezzo di L. 700 al gr. a decorrere dal decimo giorno dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono confermate in L. 1,50 al gr.

400. — *Potassio bitartrato.* — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 83 del 21 maggio 1948, viene disposta la libera vendita del potassio bitartrato al prezzo di L. 1000 al kg. a decorrere dal decimo giorno dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono confermate in L. 100 al kg.

401. — *Tartrato sodico potassico.* — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 83 del 21 maggio 1948, viene disposta la libera vendita del tartrato sodico potassico al prezzo di L. 300 al kg. a decorrere dal decimo giorno dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono confermate in L. 30 al kg.

402. — *Tergitolo.* — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 83 del 21 maggio 1948, viene disposta la libera vendita del tergitolo al prezzo di L. 300 al kg. a decorrere dal decimo giorno dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono confermate in L. 25 al kg.

403. — *Sulfonal.* — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 46 del 20 gennaio 1948, viene disposta la libera vendita del sulfonal al prezzo di L. 8000 al kg. a decorrere dal decimo giorno dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono confermate in L. 100 al kg.

404. — *Teobromina.* — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 19 del 13 giugno 1947, viene disposta la libera vendita della teobromina al prezzo di L. 7000 al kg. a decorrere dal decimo giorno dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono confermate in L. 150 al kg.

405. — *Vaselina bianca.* — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 83 del 21 maggio 1948, viene disposta la libera vendita della vaselina bianca al prezzo di L. 180 al chilogrammo a decorrere 'dal decimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente circolare. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono confermate in L. 25 al kg.

406. — *Lanolina idrata* (25 % di acqua). — Viene disposta la libera vendita della lanolina idrata (25 % di acqua) al prezzo di L. 300 al kg. a decorrere dal decimo giorno dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono preventivate in L. 35 al kg.

407. — *Billette da rilaminazione in acciaio duro.* — Viene disposta la vendita mediante gara (a cura dell'Istituto nazionale per il commercio estero) di 1000 tonnellate delle billette in oggetto al prezzo base di L. 58 al kg. per acquisti non inferiori a 10 tonnellate.

408. — *Materiale per cantieri navali.* — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 68 del 14 marzo 1948, viene disposta la vendita mediante gara (a cura dell'Istituto nazionale commercio estero) dei materiali sottoelencati ai prezzi base a fianco a ciascuno di essi indicati:

reti giapponesi in cavo d'acciaio	L.	20	al kg.
ganci per scaricatori in ferro	»	20	»
alberetti rientrabili per bordo (tubolari)	»	60	»
biscagline metalliche in ferro zincato	»	25	»
scalandroni da m. 3,50	»	2.000	ciascuno
elica ghisa a 3 pale	»	35	al kg.
gruppo elettrogeno da 60 Kw a C.C. (usati)	»	800.000	ciascuno
motore Diesel a nafta	»	800.000	»
gruppo elettrogeno da 3 Kw a C.C.	»	22.500	»
gruppo elettrogeno da 3 Kw a C.C.	»	22.500	»
gruppo elettrogeno da 2,5 Kw a C.C. (tipo marino) »	»	18.000	»
gruppo elettrogeno da 2,5 Kw (47 e 48)	»	18.000	»
gruppo elettrogeno a C.C. da 2,5 Kw	»	18.000	»

gruppo elettrogeno da 25 Kw a C.A.	L. 250.000	ciascuno
gruppi elettrogeni da 3 Kw a C.A.	» 35.000	»
gruppo elettrogeno da 3 Kw a C.A.	» 28.000	»
gruppi elettrogeni da 3 Kw a C.A.	» 35.000	»
gruppo elettrogeno da 10 Kw a C.C. e C.A.	» 80.000	»
gruppo elettrogeno da 7,2 Kw a C.C. e C.A.	» 70.000	»
gruppo elettrogeno da 3 Kw a C.C. e C.A.	» 34.500	»
elettrogeneratori a corrente alternata da 3 Kw	» 35.000	»
elettrogeneratore da 2,5 Kw a C.A.	» 30.000	»
alternatore da 3 Kw	» 45.000	»
dinamo carica batterie per motori Continental Motors	» 9.200	»
Dinamo carica batterie per motori C.N.C.	» 4.800	»
motore elettrico a C.C. da 5 HP	» 21.000	»
motorino di avviamento per motori Continental Motors	» 6.800	»
proiettori elettrici in ottone	» 6.000	»
fanaloni elettrici in lamierino zincato	» 700	»
cavo elettrico armato	» 200	al m.
amplificatori microfonici tipo 615 secondo lo stato di uso.	» 15.000	ciascuno
	» 13.000	»
	» 5.000	»
	» 10.000	»
autocarri G.M.C. marciante	» 250.000	»
rimorchi a 12 ruote (cattive condizioni)	» 250.000	»
gru girevole semovente da 1,5 tonn. (incompleta)	» 250.000	»
gru girevole semovente da 1,5 tonn. (incompleta)	» 400.000	»
gru girevole semovente su cingoli da 1,5 tonn.	» 450.000	»
semirelitto di grue escavatrice.	» 600.000	»
motopompa centrifuga 70 tonn./H	» 175.000	»
elettropompa centrifuga a C.A. da 25 HP	» 122.000	»
elettropompa centrifuga da 10 HP e C.C.	» 66.000	»
elettropompa centrifuga da 10 HP a C.A.	» 64.500	»
elettropompe centrifughe a C.A. da 5 HP	» 54.100	»
elettropompa per circolazione acqua da 10 HP	» 64.500	»
pompa per distribuzione olio	» 2.500	»
trapani a mano murali	» 200	al kg.
mole a smeriglio da banco a mano	» 2.000	ciascuno
martinetto idraulico	» 80	al kg.
martinetti idraulici	» 80	»
crogiuoli in grafite per fonderia	» 5.600	ciascuna
erpice	20.000	»
bruciatori per nafta	» 250	al kg.
valvole bronzo	» 250	»
olio lubrificante	» 267	»
petrolio	» 103	»
soluzione di acido solforico in recipienti di vetro	» 20	»
braghe per autoveicoli (rottame)	» 14	»
rame in lastre	» 400	»
ottone in lastre	» 300	»
casse per distribuzione olio in lamierino	» 40	»
ganci e tenaglie in ferro per tronchi	» 30	»

Si conferma che l'ammontare degli incassi va versato al Fondo lire, previa deduzione del 10 %, calcolato come spese di gestione, soggette a rendiconto.

La cifra del compenso per la distribuzione, compresa nelle spese di gestione preventivate come sopra, non va interpretata come definitiva approvazione, essendo essa soggetta allo stesso controllo ed alla stessa possibilità di revisione di ogni altra voce inclusa nel costo di distribuzione.

(340)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 26.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 22 — Data: 12 febbraio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Asmara — Intestazione: Mastrandrea Pompilio fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % (1949), nominativi 15 — Capitale L. 200.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5 — Data: 9 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Siena — Intestazione: Mannucci Giov. Battista fu Virgilio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale L. 16.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 32 — Data: 11 marzo 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Asmara — Intestazione: De Biasi Pasquale fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % (1949), nominativi 2 — Capitale L. 40.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9 — Data: 28 luglio 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Reggio Calabria — Intestazione: Milea Francesco fu Bruno — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione, nominativo 1 — Capitale L. 26.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 357 — Data: 5 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Signorelli Antonietta fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 20.000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 438 — Data 30 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Trapani — Intestazione: Avila Vincenzo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 61 — Data 6 febbraio 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Reggio Calabria — Intestazione: Masucci Chiara di Filippo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativo 1 — Rendita L. 335.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 223 — Data: 25 agosto 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Mosso Francesco Saverio fu Giuseppe e Fracchia Francesco fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativo 1 — Rendita L. 490.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 266 — Data: 14 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione Montesana Salvatore fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 8 — Rendita L 178,50

Numero ordinale portato dalla ricevuta 67 — Data: 13 giugno 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Intendenza di finanza di Benevento — Intestazione: Compatangelo Attilio fu Oreste — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, al portatore 6 — Rendita L. 4300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11 — Data 31 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Como — Intestazione: Peduzzi Andrea fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativo 1 — Rendita L. 164,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 126 — Data: 17 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Rieti — Intestazione: Banco di Roma filiale di Rieti — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1162 — Data 22 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Messina — Intestazione: De Francesco Sansone Grazia — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 200.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1206 — Data: 15 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Cimmino Paolo fu Paolo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita L. 66,50.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 7 gennaio 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(136)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 22

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 28 gennaio 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	142 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	143 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	142 —

Media dei titoli del 28 gennaio 1949

Rendita 3,50 % 1906	76,725
Id. 3,50 % 1902	70,20
Id. 3 % lordo	52,50
Id. 5 % 1935	96,125
Redimibile 3,50 % 1934	70,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	69,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,65
Id. 5 % 1936	90,425
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1949)	99,625
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,75
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,70
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,625
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,675
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,125
Id. 4 % (15 settembre 1951)	96,45
Id. 5 % convertiti 1951	99,65

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di gennaio 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 575 —
1 franco svizzero	» 141 —
1 escudo	» 23,17

Cambi di compensazione del 28 gennaio 1949
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72 98	» corona danese
Francia	» 2,15	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» 159,94	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

CONCORSI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a seicento posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo C degli Uffici provinciali del tesoro, riservato al personale di ruolo e non di ruolo del Ministero del tesoro e delle altre Amministrazioni statali.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 5 aprile 1946, n. 438, recante norme concernenti i concorsi per posti nei gradi iniziali dei ruoli del personale degli uffici amministrativi del Ministero del tesoro;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero del tesoro;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 29550/12106.2.8.6/1.3.1 del 20 dicembre 1948;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a seicento posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo C degli Uffici provinciali del tesoro, riservato al personale dei ruoli del Ministero del tesoro, nonchè al personale impiegatizio non di ruolo del Ministero stesso in servizio da almeno un anno alla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111.

Al concorso può partecipare anche il personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni statali che sia fornito dei prescritti requisiti e si trovi nelle condizioni previste dalle disposizioni vigenti; tale personale può conseguire la nomina per non oltre l'ottavo dei posti messi a concorso.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente bando, si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di licenza da scuola media inferiore, o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza da scuole secondarie di avviamento al lavoro, governative o pareggiate.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole od istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato Impero austro-ungarico e riconosciuti corrispondenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 32 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate o dovranno pervenire entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella

Gazzetta Ufficiale, al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) o alle Intendenze di finanza, oppure per i candidati che non si trovino in Italia, alle autorità da cui dipendono.

Le domande stesse dovranno contenere, oltre al cognome, nome e paternità dei candidati, anche la precisa indicazione del domicilio, del recapito, della sede di esami preferita, la dichiarazione che essi saranno disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Le Intendenze di finanza, e le altre autorità all'estero che hanno ricevuto le domande, provveduto, ove occorra, tempestivamente, a far regolarizzare le domande stesse insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro), man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione, che dovrà risultare dal bollo a data appostovi dalle dette autorità.

Art. 4.

A corredo delle domande, dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati, ove tale legalizzazione sia richiesta:

1) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio, su carta bollata da L. 40;

2) documento aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva, su carta da bollo da L. 24, oppure copia del foglio matricolare, in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni foglio aggiunto, per i sottufficiali e militari di truppa, debitamente regolarizzato e annotato delle eventuali benemerenze di guerra; gli ufficiali in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare, parimenti in bollo, e regolarizzato e annotato delle eventuali benemerenze di guerra;

3) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole;

4) fotografia recente del candidato, munita della firma, ove non sia provvisto di libretto ferroviario di cui dovranno essere precisati gli estremi, avvertendo che tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate, su carta legale da L. 32, dal sindaco o da notaio;

5) copia dello stato di servizio civile aggiornata a data recente, rilasciata dalla competente Amministrazione centrale, in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro foglio, con l'indicazione delle qualifiche dell'ultimo quinquennio. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati impiegati di ruolo del Ministero del tesoro e delle altre Amministrazioni statali.

Il personale civile non di ruolo, dipendente dal Ministero del tesoro, dovrà produrre un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data recente dal competente capo ufficio, da cui risulti che l'aspirante ha compiuto l'anno di servizio prescritto, integrato con gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè con la indicazione della natura del servizio prestato.

Il personale civile non di ruolo, dipendente dalle altre Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dovrà produrre un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente capo ufficio, da cui risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio straordinario e delle eventuali successive conferme, nonchè il periodo e la natura del servizio prestato.

I candidati appartenenti al personale non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, dovranno, inoltre, produrre l'estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 40, nonchè un certificato medico rilasciato, in bollo da L. 24, da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di suo fiducia.

Gli aspiranti potranno, inoltre, allegare alla domanda la documentazione, in bollo da L. 24, che attesti il possesso di eventuali titoli preferenziali.

Gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 del giornale militare ufficiale.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare, durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

Coloro, poi, che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i candidati ex combattenti dovranno presentare la dichiarazione integrativa, concernente il riconoscimento della partecipazione alle operazioni di guerra, rilasciata ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

Gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualità in base ai prescritti documenti militari.

I civili assimilati ai prigionieri dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o, rispettivamente, dei caduti o degli invalidi, anche se assimilati o militarizzati, in dipendenza della guerra 1940-43, per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità: i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure con un certificato, su carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I mutilati ed invalidi civili ed i congiunti dei caduti civili per fatti di guerra; i profughi dell'Africa italiana, i profughi delle zone di confine, nonchè i mutilati ed invalidi ed i congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno comprovare tali qualità mediante la presentazione di appositi documenti rilasciati dalle competenti autorità.

Art. 5.

I documenti di cui al precedente articolo debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La legalizzazione della firma non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I candidati che non sono residenti in Italia, e quelli che dimostrino di essere alle armi, potranno presentare, nel termine di cui all'art. 3, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quanto stabilito all'art. 1, comma primo, per quanto concerne l'anzianità di servizio del personale non di ruolo del Ministero del tesoro.

Tuttavia è fatta salva, ai candidati ammessi alle prove orali la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti, il possesso dei titoli preferenziali acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finanza o al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro), o alle altre autorità di cui all'art. 3, dopo il termine di cui all'articolo stesso, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quelli sopraindicati.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero del tesoro Direzione generale del tesoro o dalle Intendenze di finanza o dalle autorità di cui all'art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio, in tal caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione dove trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per cui è stato prodotto, esibendo in luogo del titolo stesso, un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica, vidimato dal Provveditore agli studi.

I candidati, poi, i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati (ad eccezione della fotografia) purchè aggiornati a data recente.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi, per la nomina ad alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* degli Uffici provinciali del tesoro senza conseguirvi la idoneità.

Ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, l'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto.

In relazione al numero dei concorrenti l'Amministrazione si riserva di disporre, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, almeno quindici giorni prima della data degli esami, che le prove scritte, oltre che a Roma, abbiano luogo anche nelle altre sedi che saranno indicate.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, della sede, del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute. La prova orale avrà luogo a Roma, presso il Ministero del tesoro, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 9.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualità di invalido di guerra, agli idonei ex combattenti della guerra 1915-18 e legionari fiumani, agli idonei che abbiano partecipato ai fatti d'arme svoltisi dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 nelle colonie dell'Africa orientale, o alla guerra 1940-43 ed alla guerra od alla lotta di liberazione — o in mancanza, agli idonei orfani di guerra — si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nonchè nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, nella legge 25 settembre 1940, numero 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, e successive estensioni e modificazioni, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, nonchè nel decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135 e nella legge 19 agosto 1948, n. 1180.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate, per parità di requisiti, essa sarà determinata dalla maggiore età.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per il tesoro, sentita la Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 16, del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185.

I concorrenti, che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* degli Uffici provinciali del tesoro e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine con riserva di anzianità.

Art. 12.

A coloro che conseguono la nomina ad alunno d'ordine in prova, competono le normali indennità di trasferimento per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè l'assegno di prova oltre l'indennità di carovita, spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Quelli che all'atto della nomina in prova si trovino in servizio non di ruolo presso un'Amministrazione statale conserveranno, a titolo di assegno personale, non utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti di stipendio, l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo della retribuzione mensile di cui siano provvisti all'atto della nomina, sull'ammontare complessivo dell'assegno mensile spettante per il periodo di prova.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1949

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1949
Registro n. 1, foglio n. 282.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove scritte.

Parte prima:

1) componimento italiano.

Parte seconda:

1) problema di aritmetica elementare compresa la regola del tre composto;

2) nozioni generali sull'ordinamento dell'amministrazione finanziaria.

Le prove scritte serviranno anche come saggio di calligrafia.

Prova orale.

1. Diritti e doveri dell'impiegato.
2. Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione del tesoro e sull'ordinamento degli archivi.
3. Elementi di storia d'Italia dal 1815, elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia.
4. Nozioni elementari di statistica.

Saggi di dattilografia in facoltà del candidato.

Roma, addì 8 gennaio 1949

Il Ministro: PELLA

(330)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.